



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

**DECRETO DI ADOZIONE DI VARIAZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO 2026-2029
-ART. 12 COMMA 16 DELLA CIRCOLARE DEL CSM DEL 2.7.2025-**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ff.

Visto il progetto organizzativo 2026-2029, adottato con decreto del 26.03.2025;

letta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata in data 11.02.2026, comunicata a questo Ufficio in 13.02.2026, con la quale in relazione al citato progetto organizzativo non ha approvato le seguenti disposizioni:

II.A.1, II.D, II.F, III.A, III.B, III.C, IV.L, IV.M, IV.P;

vista la proposta di variazione del progetto organizzato 2026-2029 del 2.4.2026, formulata al fine di superare le criticità evidenziate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera sopra citata;

evidenziato che tale proposta è stata comunicata a tutti i Sostituti Procuratori in servizio, al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, al Procuratore Generale di Catanzaro e, infine, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;

rilevato che i Magistrati dell'Ufficio non hanno formulato alcuna osservazione, con rinuncia ai relativi termini previsti dalla vigente circolare sull'organizzazione degli uffici requirenti; che il Presidente del Tribunale e il Procuratore Generale non hanno formulato rilievi (le variazioni di cui alla proposta non riguardano, del resto, i punti espressamente indicati ai commi 5 e 6 dell'art. 12 circ. proc.);

ritenuto che in assenza di rilievi/osservazioni da parte dei Sostituti, che hanno tra l'altro rinunciato ai termini, possa procedersi direttamente alla adozione della variazione di cui alla proposta del 2.4.2026, non dovendosi apportare alcuna modifica o integrazione (*nella citata proposta sono indicati i singoli rilievi formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura e, per alcune sezioni, le ragioni delle specifiche scelte fatte dal Dirigente ai fini dell'adeguamento*),

ADOTTA

la seguente variazioni del progetto organizzativo 2026-2029, di cui al decreto del 26.03.2025:

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure).

Con riferimento al carico di lavoro riservato al Procuratore della Repubblica e alle sue concrete modalità di attuazione, si osserva quanto segue.

Il procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua e comunque non inferiore al 30 % rispetto al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio

Sono, specificatamente riservate (a titolo di riserva originaria) al procuratore della Repubblica le seguenti attribuzioni:

-Per consentire al procuratore della Repubblica di avere immediata cognizione dell'andamento della criminalità nell'ambito del circondario e anche per conseguire l'omogeneità delle valutazioni e qualificazioni giuridiche, tutte le notizie di reato (relative ad autori noti ed ignoti), nonché tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato, ad esposti ovvero a denunce anonime (**turno posta**) saranno esaminate e valutate dal procuratore della Repubblica che provvederà alla loro **iscrizione**.

In caso di assenza o impedimento del procuratore della Repubblica, il turno posta verrà espletato -a turno- dai sostituti, iniziando da quello più anziano in servizio.

L'ufficio registrazione procederà all'inserimento nel registro informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di deroga per i quali l'inserimento del magistrato avverrà manualmente.

Il procuratore può apporre, insieme con l'atto di assegnazione del procedimento o con atto successivo, la richiesta al magistrato assegnatario di **referire** o **conferire**: tale richiesta include sempre l'obbligo di riferire sull'esito delle indagini e di trasmettere, anche via e-mail, copia del provvedimento conclusivo.

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sul "Visto" non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

-Il procuratore tratta in via esclusiva **le missive e gli esposti anonimi** e provvede all'iscrizione dei medesimi nell'apposito Registro Mod. 46.

Qualora, nel rispetto dell'art. 333, terzo comma, c.p.p., il procuratore ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

-Al procuratore della Repubblica è altresì riservata la trattazione dei "**Fatti non costituenti reato**" da iscrivere nel Registro modello 45: **ove trattasi di materia specialistica** e ritenga opportuno svolgere preliminari verifiche nella prospettiva della individuazione di fattispecie penalmente rilevanti, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del

fascicolo al sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

-Il procuratore della Repubblica cura, altresì, l'**esecuzione penale** ed esercita tutte le funzioni in tal senso necessarie, anche inerenti alla gestione del personale a ciò preposto, provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti, promuovendo gli incidenti di esecuzione, partecipando personalmente alle udienze camerale dinanzi al Giudice dell'esecuzione.

In tal modo, è assicurata uniformità di indirizzo delle attività dell'Ufficio nella trattazione di questioni giuridiche nuove e nella valutazione dei problemi procedurali e pratici che insorgono nello svolgimento del lavoro quotidiano. E' conseguentemente affidato al procuratore, il mantenimento dei contatti, oltre che con il magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di Sorveglianza, pure con tutti gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva (UEPE, Ministero della Giustizia, Procura generale, organismi di polizia giudiziaria, SIRENE, ecc.).

In ipotesi di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, l'esecuzione penale verrà curata dal magistrato più anziano in servizio.

Il Procuratore della Repubblica, nell'ambito della fase della esecuzione penale, cura i profili esecutivi relativi agli ordini di demolizione disposti dal giudice con sentenza di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. o decreto penale, divenuti irrevocabili.

Con riferimento ai compiti amministrativi, tenendo conto dell'articolazione delle scansioni procedimentali e della specificità dei compiti richiesti, ma anche della cronica carenza del personale, allo specifico servizio è destinato un funzionario amministrativo che curerà, insieme agli altri servizi già assegnatigli, anche quelli afferenti l'esecuzione degli ordini di demolizione, coadiuvato da una unità di personale amministrativo già assegnata al settore esecuzione penale, con l'ausilio, ove necessario, di una unità della Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquota Ambiente e Territorio" che collabora in via non esclusiva.

Il settore delle demolizioni delle opere abusive è stato oggetto di recente adeguamento organizzativo, giusto provvedimento prot. n. 1134/2020 di data 29 aprile 2020, con annessi criteri di priorità adottati con decreto prot. n. 1135/2020 in pari data.

Si rimanda nello specifico ai contenuti dei predetti decreti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti.

-Tratta in via esclusiva le **apostille** e le **legalizzazioni**; in caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal sostituto di turno esterno.

-Al procuratore sono assegnate le **commissioni rogatorie internazionali passive**, provvedendo, ove nel caso, all'interlocazione con il procuratore distrettuale nelle materie devolute alla competenza distrettuale. In caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal sostituto di turno esterno.

-Tratta gli **Affari Civili** e, in particolare, la volontaria giurisdizione, le costituzioni in giudizio, le conclusioni, i pareri ed i visti; i procedimenti conseguenti all'applicazione della Legge notarile (L. 16.2.1913, n. 89 e succ. mod.) e gli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti gli altri ordinamenti professionali per i quali sia prevista la comunicazione al pubblico ministero.

La trattazione degli Affari Civili avviene tramite **piattaforma informatica SICID**.

In assenza del procuratore della Repubblica, gli Affari Civili saranno trattati dal dott. Giuseppe Falcone, sostituto procuratore della Repubblica, abilitato sul sistema SICID; in ipotesi di assenza dal servizio anche di quest'ultimo, dal magistrato di turno esterno.

L'art. 38 disp. att. c.p.c., così come modificato dalla legge n. 219/2012, attribuisce al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 c.c. se proposti quando sia in corso, tra i genitori, "*giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile*" nonché giudizio di modifica delle condizioni di separazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 10365 del 19.5.2016; si veda in generale, sulla tematica, anche Cass. civ. ord. n. 1349 del 26.1.2015). Per

effetto di tale ultima norma, letta unitamente all'art. 336 c.c., il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario ha anche il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. quando per essi sia competente il Tribunale ordinario. Il procuratore della Repubblica, inoltre, può proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.).

L'assegnazione, nella sua interezza, degli Affari Civili alla persona del procuratore della Repubblica realizza una concentrazione della materia che assicura omogeneità ed uniformità di indirizzo, nonché una più semplice interazione con gli altri Uffici giudiziari.

In tale ottica, va segnalato che quest'Ufficio, anche in relazione alla materia penale e, in special modo, ai reati rientranti nelle c.d. "fasce deboli", mantiene contatti costanti sia con la Procura della Repubblica per i minorenni e con il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, sia con il Tribunale civile di Lamezia Terme.

In diversi procedimenti penali, tale interazione si è concretizzata nella segnalazione tempestiva di particolari situazioni di criticità riguardanti minori, nello scambio informativo costante mediante trasmissione degli atti investigativi di rilievo, nell'adozione da parte del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, su sollecitazione della competente Procura per i minorenni, in coordinamento con quest'Ufficio, di provvedimenti urgenti a tutela dei minori stessi.

Il costante confronto e la diuturna interlocuzione tra quest'Ufficio e la Procura della Repubblica per i minorenni rappresenta, dunque, un modello operativo collaudato e costante che, d'altronde, risulta compendiato in apposito Protocollo d'intesa firmato in data 24 ottobre 2018 tra la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro e tutte le Procure della Repubblica del Distretto di Catanzaro.

-Le istanze di **sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7^a, Legge 23 febbraio 1999, n. 44**, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, saranno assegnate al procuratore della Repubblica per la loro deliberazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.

-Il procuratore della Repubblica, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun sostituto titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.

La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.

Resta salva la facoltà del procuratore di delegare la deliberazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al sostituto assegnatario del relativo procedimento penale.

-Il procuratore della Repubblica **assegna a se medesimo** i procedimenti penali in cui un magistrato togato od onorario in servizio nel circondario assuma la qualità di persona indagata o di persona offesa (**art. 11 c.p.p.**), ai fini dell'immediata trasmissione all'A.G. competente, così come pure i procedimenti penali destinati fin dall'origine ad altra A.G. senza necessità di alcuna particolare deliberazione, così da far pervenire il procedimento all'Autorità competente nel modo più sollecito possibile.

-Al Procuratore sono altresì assegnati i procedimenti mod. 21 dell' "area generica/comune", nella misura del 20% dell'intero carico, che andranno a formare il relativo ruolo. Pertanto, la predetta area generica sarà assegnata ai ruoli dei 4 Sostituti, previsti dalla pianta organica, e al Procuratore, mediante rotazione e attribuzione automatica degli affari, partendo dal Sostituto meno anziano di ruolo, secondo il criterio dell'"anzianità crescente".

-Il procuratore ha facoltà, con adeguata motivazione, di **riservare** a se stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento.

-Il procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di coassegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 15 della circolare sulla organizzazione degli uffici di procura del 10.7.2024 e succ. modifiche. I casi in cui il Dirigente potrà autoassegnarsi o coassegnarsi singoli procedimenti verranno esplicitati in modo più dettagliato nella apposita sezione.

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.

Pur essendo la Procura di Lamezia Terme un ufficio di ridotte dimensioni (con solo 4 sostituti in organico) e non essendo, quindi, prevista la figura del procuratore aggiunto, al fine di garantire il più efficace perseguimento di obiettivi quali: la ragionevole durata del processo, il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo, la rapida definizione dei fascicoli, la completezza dell'attività investigativa ed in consonanza con le dinamiche criminali del territorio e del criterio di trattazione omogenea e specialistica delle materie, si ritiene di mantenere i gruppi (area specialistiche) di lavoro, ma di ridurli da quattro a due.

I Gruppi 1 e 2 previsti dal progetto organizzativo 2026-2029 saranno accorpati e assumeranno la denominazione di **"gruppo 1"**;

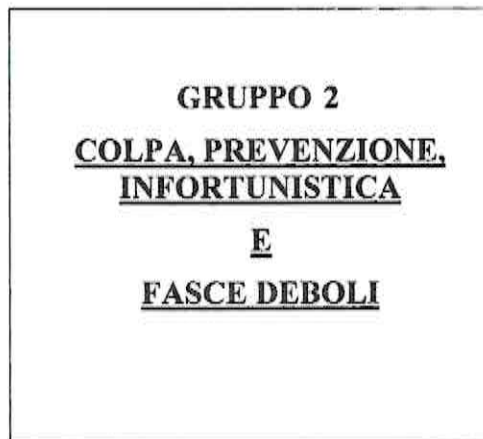
I gruppi 3 e 4 previsti dal progetto organizzativo 2026-2029 accorpati e assumeranno la denominazione di **"gruppo 2"**, quale scelta anche condivisa in sede di assemblea generale dell'Ufficio.

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co.4 Circ. Procure).

Per le c.d. "fasce deboli", stante il rilevante numero di procedimenti iscritti e la necessità di garantire una adeguata specializzazione e una tempestiva ed efficace risposta dell'Ufficio a fronte di situazioni talora fortemente critiche, in uno con le modifiche legislative introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. codice rosso) e anche di recente dalla legge 181/2025, devono essere necessariamente assegnati due sostituti, soluzione che questo Ufficio ha adottato, anche in ragione dell'aumento delle pendenze, già da qualche anno proprio per garantire al meglio le specifiche esigenze sottese a tale settore investigativo.

L'articolazione interna specializzata costituirà il gruppo 2 indagini/lavoro, che si occuperà anche dei reati in materia di colpa medica, di prevenzione, malattie e infortuni sui luoghi di lavoro.

II.D.2 Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio.



Gruppo 1 (aree specialistiche)

REATI CONTRO LA P.A., AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO- CRIMINALITA' ECONOMICA

Reati contro la P.A.: *Delitti dei PP.UU. contro la P.A.* (dall'art.314 all'art. 356 c.p., tranne gli artt. 316 bis e 316 ter, rientranti nel Settore Generico); *Reati in materia di pubblici appalti* (Legge n.ro 646/1982 e altre Leggi afferenti alla specifica materia); *Reati in materia elettorale e in materia di diritti politici* (art. 294 c.p.; d.P.R. n.ro 361/1957; d.P.R. n.ro 570/1960 ed altre Leggi in materia elettorale e sul finanziamento illecito ai partiti); *Reati di Truffa aggravata* ex art 640, primo comma e cpv. n. (1), c.p.; *Reati di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* ex art. 640-bis c.p.; *Reati Tributari connessi ad ipotesi delittuose di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* ex art. 640-bis c.p.; *Illeciti urbanistico-edilizi allorquando connessi ad ipotesi di delitti contro la P.A.* (corruzione ed altro).

Reati ambientali previsti dal codice penale (dall'articolo 452-bis CP all'articolo 452-terdecies CP; articolo 434 CP con riferimento al cosiddetto disastro ambientale; articoli 659, secondo comma, 674, 733-bis, 734 CP); *Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente; Illeciti urbanistico-edilizi* (fatta salva l'ipotesi di connessione con reati contro la P.A.); *Reati previsti dal Testo Unico dell'Edilizia* (d.p.r. num. 380/2001); *Reati previsti dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (decreto legislativo num. 42/2004); *Reati previsti dal codice della navigazione* in materia di realizzazione di opere sul terreno demaniale e occupazione abusiva dello stesso; *Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente* (D.Lgs. n.ro 152/2006); *Reati afferenti al danneggiamento del patrimonio storico artistico nazionale* (articoli 639, secondo comma ultima parte, 733 C.P.; D.Lgs. n.ro 42/2004 Codice dei Beni culturali, articoli da 174 a 176 e 178).

Reati in materia societaria previsti dal codice civile (dall'art. 2621 all'art. 2622 C.C., dall'art. 2624 all'art. 2629 C.C., dall'art. 2632 all'art. 2637 C.C.); *Reati in materia fallimentare* (R.D. n.ro 267/1942 e succ. modif.); *Reati in materia bancaria e creditizia* (D. Lgs. n.ro 385/1993, dall'art. 130 all'art. 132, dall'art. 135 all'art. 137, art. 139, art. 141; Testo Unico in materia di

Intermediazione Finanziaria, D.Lgs. n.ro 58/1998, dall'art. 167 all'art. 170-bis, dall'art. 172 all'art. 173-bis, art. 184, art. 185); **Reati tributari**, salvo che sussista l'ipotesi di connessione con il reato p. e p. all'art. 640-bis c.p. (D.Lgs. n.ro 74/2000 e succ. modif., dall'art. 2 all'art. 5, art. 8, dall'art. 10 all'art. 10-quater; altre Leggi in materia tributaria); **Reati in materia Doganale** (d.P.R.n.ro 633/1972; d.P.R. n.ro 43/1973, dall'art. 282 all'art. 291-ter, art. 292, T.U. in materia doganale); **Reati di Estorsione -tentata e consumata- in pregiudizio di imprenditori ed operatori commerciali**; **Reati di usura**; **Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.); **Altri Reati di criminalità economica previsti dal codice penale** (articoli 512-bis, dall'art. 513 all'art. 513-bis, 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 CP).

Gruppo 2 (aree specialistiche)

FASCE DEBOLI - COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA-

Violazioni alla normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro e connessi reati di omicidio colposo, lesioni colpose, malattie professionali; Reati di lesioni colpose e omicidio colposo per colpa medica;

Reati in materia di violenza e abuso in danno di soggetti deboli c.d. "Vittime vulnerabili" (reati p. e p. agli artt. 387-bis, 388, secondo comma, 564, dall'art. 567 all'art. 568, 570, 570-bis, 571, 572, 573, 574, 574-bis, 577 bis, 578, 591, 593-bis, 593-ter, dall'art. 606 all'art. 609, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 643, 734-bis c.p.)-si richiama l'elenco di cui all'art. 362 1 ter cpp; **Reati ex L. n. 194 del 22 maggio 1978** (articoli 19 e 21); **Reati del T.U. sull'Immigrazione** (ad esclusione delle fattispecie di reato di competenza funzionale Distrettuale e di quelle di competenza del Giudice di Pace); **Reati ex Legge n.ro 75 del 20 febbraio 1958** (dall'art. 3 all'art. 4); **più in generale, ogni altra fattispecie delittuosa perpetrata in danno di soggetti minori o che, quantunque maggiorenni, versino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero ogni ipotesi di reato che, sulla base di specifici elementi indiziari, possa ragionevolmente progredire in taluna delle fattispecie di reato del settore.**

II.D.3 Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio.

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Gruppo di lavoro 1	P.A., AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO - CRIMINALITA' ECONOMICA - COLPA, PREVENZIONE E	1.Sost. Emanuela Costa
		2.Sost. Gualberto Buccarelli
Gruppo di lavoro 2		1. Sost. Fiorella Todisco
		2. Sost. Giovanni Oronzo

INFORMTUNISTICA FASCE DEBOLI

La riformulazione dei gruppi, come sopra proposta, non comporta la necessità di dovere precedere a nuovo interpello per l'assegnazione dei magistrati in servizio, atteso che le aree specialistiche, per come accorpate, restano assegnate agli stessi Sostituti.

I reati non compresi nelle aree specialistiche, interne ai due gruppi di lavoro, costituiranno la cd. area generica/comune, assegnata con criterio automatico a tutti i sostituti e al Procuratore della Repubblica, come sopra stabilito al fine di adeguarsi ai rilievi del CSM:

Al Procuratore sono altresì assegnati i procedimenti mod. 21 dell' "area generica/comune", nella misura del 20% dell'intero carico, che andranno a formare il relativo ruolo. Pertanto, la predetta area generica sarà assegnata ai ruoli dei 4 Sostituti, previsti dalla pianta organica, e al Procuratore, mediate rotazione e attribuzione automatica degli affari, partendo dal Sostituto meno anziano di ruolo, secondo il criterio dell' "anzianità crescente".

Il coordinamento di entrambi i gruppi di lavoro resta in capo al Procuratore della Repubblica.

II.D.4 Permanenza massima dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
EMANUELA COSTA	I° gruppo	18.12.2025	18.12.2035
GUALBERTO BUCCARELLI	I° gruppo	18.12.2025	18.12.2035
TODISCO FIORELLA	II° Gruppo	18.12.2025	18.12.2035
ORONZO GIOVANNI	II° Gruppo	18.12.2025	18.12.2035

La permanenza minima all'interno dello stesso gruppo di lavoro viene indicato in:

- un anno, per le assegnazioni d'ufficio;
- due anni, per le assegnazioni a domanda, estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;

Il periodo massimo viene invece indicato in dieci anni.

II.F.1 Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a).

Si è detto che la Procura della Repubblica di Lamezia Terme è ufficio cd. di "frontiera, soggetto a periodiche e cicliche scoperture di organico che incidono significativamente sulla gestione degli affari, situazioni che impongono la continua adozione di misure organizzative dirette a garantire la funzionalità dell'Ufficio ed in particolare la trattazione degli affari non differibili *(basti pensare che per far fronte alle significative scoperture di organico negli anni 2024 e 2025, si è fatto ricorso a ben due applicazioni extra-distrettuali, la prima di durata pari a 18 mesi e la seconda di durata pari a 6 mesi, nonché ad applicazioni infra-distrettuali, queste ultime per assicurare la necessaria partecipazione dell'Ufficio alle udienze collegiali)*.

La copertura dei posti interni ai due gruppi, aree specialistiche, avverrà a mezzo di interpello da diramarsi almeno due mesi prima dell'inizio previsto della vacanza, per posta elettronica sull'account istituzionale @giustizia.it o su altro idoneo account indicato dai magistrati interessati. L'interpello verrà indirizzato anche ai magistrati di cui è prevista la presa di servizio in ufficio nei tre mesi successivi all'inizio della vacanza. Con l'atto di interpello i magistrati vengono invitati a indicare preferenze anche per gli eventuali posti di risulta.

La dimensione strutturale dell'Ufficio impone tuttavia in caso di "vacanza" di uno o più posti di provvedere in via prioritaria alla copertura dei posti interni al gruppo 2 indagini, che tratta la materia delle fasce deboli, e successivamente di quelli interni al gruppo 1 indagini, sino a raggiungere la copertura dei complessivi 4 posti di Sostituto. Nella valutazione comparativa delle esigenze interne ai due gruppi, in caso di scoperture sia nell'uno e nell'altro gruppo, sarà attribuita in ogni caso prevalenza alle esigenze interne al gruppo 2 (fasce deboli), che registra un apprezzabile numero di pendenze e di sopravvenienze annue, che hanno un peso specifico sicuramente maggiore rispetto a quello riguardante le aree di specializzazione interne al gruppo 1.

Trattasi tra l'altro di posti a "copertura necessaria" ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DLGS 106/2006.

In attesa della copertura del posto o dei posti vacanti, con tramutamenti a domanda o d'ufficio, ove non sia possibile ricorrere ad applicazioni infra o extra-distrettuale e non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 26 circ. proc., il Procuratore può procedere alla redistribuzione degli affari tra i magistrati in servizio. Il Procuratore - valutati i complessivi carichi di lavoro, le pendenze presenti sul ruolo o sui ruoli vacanti e la rilevanza e complessità di tali pendenze - può partecipare alla redistribuzione con assegnazione anche a sé di fascicoli, stabilendo la quota che riserva al suo ruolo, individuando criteri automatici e trasparenti di assegnazione dei procedimenti ed adottando misure idonee a garantire adeguata perequazione tra i carichi come redistribuiti.

Nei casi in cui la scoperta riguarda uno o entrambi i posti del gruppo 2, il Procuratore, quando è prevedibile che la copertura possa intervenire in tempi ragionevolmente brevi, potrà anche ricorrere alla "assegnazione provvisoria" dei Sostituti del gruppo 1 - con riferimento alla sola materia delle fasce deboli, Sostituto che dovrà essere individuato previo interpello e, in caso di assenza di domande, d'ufficio secondo i criteri generali previsti per l'assegnazione dei Magistrati ai posti vacanti/gruppi di lavoro *(il ricorso all'assegnazione provvisoria degli affari pendenti sui posti vacanti, anche fasce deboli, è stato attuato più volte anche nell'anno 2025, a partire dalla scoperta, oltre che dei due posti di Sostituto, pure del posto del Procuratore della Repubblica, garantendo adeguati ed efficienti livelli di funzionalità dell'Ufficio)*.

Alla scoperta dei posti del gruppo 1 indagini si farà fronte, ove non sia possibile ricorrere alla sostituzione ex art. 26 circ. proc. e agli strumenti di cui alla circ. suppl. e appl., con il solo

strumento della coassegnazione o redistribuzione degli affari urgenti o di particolare rilevanza (*il numero dei fascicoli delle aree specialistiche del gruppo 1 è assai contenuto ed hanno un peso specifico minore rispetto alle "fasce deboli"*).

Resta ferma per il Procuratore la possibilità, ove la scopertura riguardi uno o entrambi i posti del gruppo 2 e ove l'organico dei Sostituti in servizio effettivo lo consenta, di provvedere a coprire tali posti mediante interpello interno e, in caso di assenze di domande, a disporre l'assegnazione d'ufficio di un Magistrato da individuarsi secondo i criteri indicati nella Sezione II f. 4.

In caso di assenza, impedimento o esonero del magistrato titolare del posto di presumibile durata superiore ai tre mesi, ove non sia possibile ricorre alle applicazioni infra e extra – distrettuale e alle sostituzioni art. 26, il Procuratore con decreto motivato può procedere alle coassegnazioni dei fascicoli o redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza. Il Procuratore - valutati i complessivi carichi di lavoro, le pendenze presenti sul ruolo o sui ruoli vacanti e la rilevanza e complessità di tali pendenze - può partecipare alla redistribuzione o alle coassegnazioni, stabilendo la quota di fascicoli che riserva al suo ruolo, individuando criteri automatici e trasparenti di assegnazione dei procedimenti ed assicurando una adeguata perequazione dei carichi come redistribuiti.

Quando l'assenza, l'impedimento o l'esonero riguardi uno o entrambi i posti del gruppo 2, fasce deboli, in attesa del rientro del titolare, ove l'evento sia di durata presumibilmente superiore ai 6 mesi, il Procuratore dovrà di norma privilegiare la assegnazione provvisoria dei Sostituti del gruppo 1, per i soli fascicoli dell'area "fasce deboli", secondo quanto stabilito sopra per il caso di vacanza/scopertura "giuridica" del posto.

II.F.2 Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)

Non sono previste regole ostative alla mobilità interna ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima.

II.F.4 Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e).

Nel caso in cui all'esito dell'interpello alcuni posti siano rimasti senza aspiranti, è opportuno distinguere due ipotesi:

- se tale situazione deriva dal fatto che uno o più magistrati non abbiano espresso alcuna preferenza, il procuratore assegna d'ufficio il magistrato o i magistrati che non hanno espresso alcuna preferenza al gruppo o ai gruppi di lavoro rimasti scoperto/i, secondo valutazione discrezionale, sempre nella prospettiva di garantire la piena realizzazione delle esigenze di funzionalità dell'ufficio e dell'ordinato esercizio dell'azione penale;

- se tale situazione deriva dal fatto che tutti i magistrati abbiano espresso preferenza per gli stessi gruppi lasciando così privi di aspiranti altri, una volta individuato, in base ai criteri già indicati al punto II.F.3, nella parte relativa al caso in cui vi siano più domande di assegnazione per lo stesso gruppo, il magistrato che deve essere assegnato a quel gruppo, il procuratore procede all'assegnazione degli altri magistrati ai gruppi rimasti senza aspiranti con provvedimento motivato, in base ai criteri ordinari di cui al punto che precede, ovvero tenuto conto del profilo attitudinale di ciascuno, ovvero competenze specifiche e pregresse esperienze, nel caso in cui più magistrati presentino lo stesso profilo attitudinale, assegnando al settore il magistrato con maggiore anzianità di ruolo, in caso di pari anzianità di ruolo il magistrato con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

In caso di magistrato, anche più anziano, che in sede di interpello non abbia espresso alcuna preferenza, verrà assegnato d'ufficio al posto rimasto vacante.

I due posti interni al Gruppo 2, da ritenersi a "copertura necessaria", in caso di esito negativo dell'interpello o in caso in cui dovessero scoprirsi, divenendo posti di risulta, verranno necessariamente coperti di ufficio secondo le regole di cui sopra.

Per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'Ufficio (es: improvviso, imprevedibile aumento dei carichi di lavoro; trasferimento ad altra sede/incarico di componenti), l'individuazione dei Sostituti da destinare d'ufficio ai posti rimasti scoperti seguiranno i seguenti criteri: • minore anzianità di ruolo; • minore anzianità di servizio nell'Ufficio; • pregresse esperienze maturate nel settore rimasto scoperto.

Tuttavia, a fronte di eccezionali e straordinarie esigenze destinate a garantire la funzionalità del Gruppo 2 di Lavoro in presenza di sopravvenuti, eccezionali carichi di lavoro, il criterio della pregressa esperienza di norma dovrà prevalere sugli altri. In questa ultima evenienza, il provvedimento di assegnazione motivato sarà adottato dopo una riunione dedicata sul tema con i magistrati dell'Ufficio.

II.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ.Procure).

Il procuratore procederà all'assegnazione degli affari secondo le seguenti indicazioni, di carattere per lo più automatico, pur con i necessari correttivi esplicitati.

Dopo l'assegnazione, il procedimento verrà immediatamente trasmesso al magistrato assegnatario, a cui spetterà il compito di completarne eventualmente l'iscrizione.

Ove il magistrato assegnatario non concordi con la qualificazione giuridica dei fatti, individuando, di contro, una delle materie assegnate ai settori specialistici, ritrasmetterà il procedimento al procuratore per la valutazione dell'assegnazione al Gruppo specifico; se invece il procedimento non riguarda reati attribuibili ad un preciso settore di lavoro, lo manterrà a sé, informandone il procuratore.

Gli elenchi mensili ex art. 127 disp. att. c.p.p. verranno trasmessi dall'Ufficio ricezione atti al magistrato individuato automaticamente. Il magistrato dovrà comunque esaminare ciascuna delle notizie contenute nell'elenco, ai fini dell'eventuale decisione di prosecuzione delle indagini, previa separazione dall'elenco delle notizie che appaiano suscettibili di sviluppi ulteriori o diversificati.

Nell'assegnazione degli affari si tiene conto, per come si esplicherà *infra*, della "regola del precedente" quale doveroso criterio che permette una più efficace gestione della vicenda ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e che, pertanto, costituisce valida ragione di deroga all'assegnazione automatica.

Nel caso in cui nella medesima notizia di reato siano prospettate ipotesi di reato generico ed ipotesi di reato appartenente ad un settore specifico, la designazione avverrà con preferenza in favore del sostituto del competente gruppo specialistico, anche se punito con pena edittale meno grave.

Analogo criterio si applicherà nell'ipotesi di connessione di procedimenti diversi afferenti a materia specialistica e a reati di generica: anche in tal caso, la designazione avverrà con preferenza in favore del sostituto del competente gruppo specialistico, anche se il reato per cui si procede sia punito con pena edittale meno grave.

I procedimenti suscettibili di riunione ad altro procedimento già pendente, ovvero di trattazione unitaria rispetto anche vicende di cui a procedimenti già definiti, perché relativi agli stessi fatti o a fatti connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. 371 c.p.p., saranno di norma assegnati al medesimo magistrato, vale a dire al titolare del procedimento iscritto per primo, nei seguenti casi:

1) si tratti di fatti commessi nello stesso contesto temporale; 2) ricorra l'ipotesi del reato abituale o a condotta plurima e non sia ancora concluso il processo di primo grado; 3) si tratti di reati in rapporto di pregiudizialità o consequenzialità; 4) si tratti di reati commessi in danno reciproco tra più persone.

Qualora nel corso dell'indagine dovessero emergere reati di competenza di un gruppo di lavoro specializzato, il magistrato procedente dovrà, nel disporre l'iscrizione, avvisare il Procuratore della

Repubblica, onde consentirgli di valutare l'opportunità di riassegnare il relativo procedimento al gruppo di lavoro specializzato di riferimento, ovvero di disporre, **nel concorso di reati rientranti in più gruppi di lavoro specializzati che richiedano una trattazione unitaria in ragione di profili di connessione art. 12 cpp o collegamento art. 371 cpp**, la co-assegnazione.

Nel caso in cui uno dei reati sia più grave, il procedimento sarà assegnato al gruppo di lavoro competente per tale reato, salvo che il Procuratore ritenga di procedere alla co-assegnazione di più sostituti. *In caso di eguale gravità dei reati*, il Procuratore della Repubblica, qualora non ritenga di procedere alla co-assegnazione, potrà disporre l'assegnazione del procedimento ad uno solo dei gruppi di lavoro interessati sulla base una concreta e motivata valutazione dei fatti, che tenga conto della loro specificità, complessità, concreta rilevanza, e delle complessive competenze specialistiche richieste ai fini della trattazione, oltre che dello stato delle indagini.

In tutte le evenienze sopra indicate, il Procuratore può disporre la coassegnazione quando ravvisi la necessità sotto il profilo investigativo della compresenza nelle indagini di specifiche e qualificate competenze ed esperienze proprie dell'altro gruppo indagini. La decisione deve essere adottata con decreto motivato e previa audizione dei Sostituti interessati. Di norma, in caso di consenso o richiesta dei Sostituti interessati, nelle ipotesi sopra indicate, si procederà alla coassegnazione, salvo che non sussistano specifiche esigenze che il Procuratore dovrà espressamente indicare, che suggeriscano la assegnazione esclusiva ad un solo gruppo di lavoro/indagini.

Ancora, nell'ipotesi in cui il magistrato designato ritenga di iscrivere separato procedimento mediante stralcio per reati diversi ovvero per ulteriori fatti suscettibili di approfondimento da iscrivere a mod. 45, il relativo fascicolo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica per la formale iscrizione, e per l'assegnazione o co-assegnazione secondo i criteri dinanzi indicati.

Le assegnazioni dei procedimenti per reati ricompresi nelle materie specialistiche attribuite ai sostituti, secondo la distribuzione operata nei criteri organizzativi e nei successivi provvedimenti, alla luce delle considerazioni sopra svolte e di quanto concordato con i magistrati dell'Ufficio nel corso della riunione tenutasi in data 22 dicembre 2024, di quella del 10 giugno 2025 e, da ultimo, di quella del 24.02.2026, vengono confermate nei seguenti termini:

- **GRUPPO 1**:- REATI CONTRO LA P.A., AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO CRIMINALITA' ECONOMICA
- **GRUPPO 2**:- FASCE DEBOLI- COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA

Come si è detto sopra, la previsione dell'assegnazione di due magistrati a tutti i Gruppi di lavoro è stata concordata tra tutti i magistrati dell'ufficio in occasione della riunione tenutasi in data 10 giugno 2025 e del 24.02.2026, in ragione anche di un'attenta analisi dei flussi relativi alle sopravvenienze: stante l'elevato numero di procedimenti relativi alle materie specialistiche, pur in presenza di una dotazione organica esigua.

L'assegnazione degli affari penali a ciascun Gruppo avverrà al SICP con procedure informatizzate automatiche ed in misura del 50% *pro-capite*.

Di comune accordo tra tutti i magistrati dell'ufficio si è, altresì, convenuto che i "seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" siano, in prima istanza, sottoposti, senza ritardo, dalla Segreteria Penale Unica al magistrato del Gruppo IV assegnatario del fascicolo; in ipotesi di assenza dall'ufficio, per qualunque causa, del magistrato del Gruppo IV assegnatario del fascicolo, la Segreteria Penale Unica provvederà a sottoporre, senza ritardo, i "seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" al secondo magistrato del Gruppo IV,

non assegnatario del fascicolo; in ipotesi di assenza dall'ufficio, per qualunque causa, di entrambi i magistrati del Gruppo IV (si pensi al periodo delle ferie estive), la Segreteria Penale Unica provvederà a sottoporre, senza ritardo, i "seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" al magistrato di turno esterno. Resta fermo che il magistrato chiamato ad esaminare i "seguiti" dei fascicoli relativi ai reati rientranti nel c.d. "codice rosso" - che non sia l'assegnatario dei relativi fascicoli - avvierà le necessarie interlocuzioni con il collega assegnatario o, laddove non vi sia la possibilità, con il procuratore (cfr. provvedimento di integrazione del progetto organizzativo prot. n. 610/2024 del 7 marzo 2024).

Tutte le ulteriori ipotesi di reato, non ricomprese in alcuna delle materie specialistiche sopra indicate, rientrano, allo stato, nella **materia generica ad assegnazione automatica, ai 4 Sostituti e al Procuratore della Repubblica**.

Tali fattispecie di reato saranno oggetto di assegnazione automatica fino a nuovo e diverso provvedimento, ai sensi dell'art. 15 co. 2 della circolare.

L'Ufficio Registrazione procede all'inserimento nel Registro Penale Informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di assegnazione in deroga per i quali l'inserimento del magistrato assegnatario avverrà manualmente. L'assegnazione del sistema informatico del fascicolo in automatico prevede che la scelta del magistrato assegnatario sia operata direttamente dal sistema, secondo criteri di perequazione numerica che consentono (o dovrebbero consentire) un riequilibrio dei carichi di lavoro, almeno per tutti quei procedimenti che non rientrano nelle materie specialistiche e salvo i casi di assegnazione in deroga, nei termini che si specificheranno *infra*.

La sperimentazione seguita in questi anni ha dimostrato che gli incrementi di carico di ciascun sostituto, dovuti alla materia specialistica, non altera gli equilibri sulla equa distribuzione degli affari, poiché, sul piano quantitativo, è prevista la compensazione del sistema informatico SICP con l'assegnazione automatica, che privilegia il criterio numerico; sul piano qualitativo, si registra, nel breve periodo, una sostanziale parità di carico dei vari procedimenti di natura specialistica.

Resta salva la possibilità, in ragione di quanto previsto in tema di verifica periodica dei carichi di lavoro di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurarne il riequilibrio, come già specificato al punto II.A.2.

Le **misure di prevenzione**, personali e patrimoniali, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modif., rientranti nella competenza concorrente di quest'ufficio, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del predetto T.U., continueranno ad essere oggetto di assegnazione automatica, previa la necessaria interlocuzione del procuratore della Repubblica con il procuratore distrettuale antimafia a cui verrà rimessa, in via preventiva, copia della proposta, al fine di assicurare un costante coordinamento e scambio informativo in materia (v. *Protocollo d'intesa stipulato in data 31 gennaio 2018*).

Rimane inteso che le misure di prevenzione che scaturiscano da procedimenti in atto o comunque già definite dal sostituto, per esigenze di economicità ed efficienza, in sintonia con il criterio generale del "precedente", verranno assegnate al medesimo sostituto che ha trattato o tratta il procedimento a cui le misure ineriscano.

Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero dinanzi al competente Tribunale Distrettuale delle Misure di Prevenzione di Catanzaro saranno esercitate dal magistrato assegnatario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del predetto T.U., salvo diverso accordo con il procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro.

Per dare un nuovo impulso al sistema delle misure di prevenzione personali e reali, appare necessaria una rinnovata impostazione del lavoro, affidata alla responsabilità del procuratore, adottando modalità con cui possa venire dato effettivo impulso all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e dei sequestri previsti dall'art. 240-*bis* c.p. nella fase esecutiva, norme di primaria importanza nel generale sistema normativo di contrasto al crimine organizzato, particolarmente presente nel circondario di Lamezia Terme: a tal fine il procuratore promuoverà riunioni informative ed operative con i magistrati dell'ufficio e gli organismi di polizia giudiziaria, all'uopo sensibilizzandola sull'importanza della materia ed orientandone l'attività preliminare.

Le assegnazioni in deroga al sistema automatico, al di fuori delle fattispecie di seguito indicate, sono riservate al procuratore della Repubblica, il quale, con provvedimento motivato, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, può riservare a sé la trattazione di procedimenti o coassegnarsi con uno o più sostituti. I casi - che possono giustificare l'esercizio di tale prerogativa - verranno indicati nella Sezione III.C.

Assegnazione per "connessione" e "precedente". I procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371-*bis* e 371-*ter* c.p., sono assegnati al pubblico ministero che ha curato le indagini preliminari in merito al fatto principale, cui i predetti reati sono connessi e comunque si colleghino, anche se i relativi procedimenti risultino definiti.

Analogamente per il nuovo delitto p. e p. all'art. 387-*bis* c.p. (*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*), rientrando nella materia specialistica del Settore IV.

La considerazione delle ragioni di connessione o di collegamento va opportunamente bilanciata per i reati ordinari con un'adeguata valutazione della fase processuale in cui il precedente si trova e dunque dell'effettiva utilità, per l'ufficio requirente, di far gestire il procedimento al magistrato che ha trattato il precedente: ciò al fine di evitare, ad esempio, che la posizione di un ladro seriale o di un truffatore seriale debba essere valutata sempre dal medesimo magistrato, anche dopo l'avvenuta definizione da parte sua delle indagini preliminari relative al precedente.

Qualora, per la pluralità dei fascicoli connessi o collegati o per altra ragione, possa prospettarsi l'attribuzione del procedimento o dei procedimenti a due o più sostituti, l'assegnazione avverrà, qualora i medesimi non trovino una soluzione concordata, con l'intervento del procuratore, il quale di regola designerà il magistrato titolare del procedimento cronologicamente iscritto per primo.

In ipotesi di connessione di procedimenti diversi afferenti l'uno a materia specialistica e l'altro a reati di generica, la designazione avverrà con preferenza in favore del Sostituto del competente settore specialistico, anche se il reato per cui si procede sia punito con pena edittale meno grave.

Assegnazione per stralcio. Il sostituto che opera lo stralcio ne resterà automaticamente designato esclusivamente se lo stralcio riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento principale (ad esempio, se lo stralcio viene eseguito per definire posizioni urgenti e comunque complete rispetto ad altre) oppure se il neo-procedimento incardinato con lo stralcio sia connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ovvero collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo lettera b) c.p.p.

Assegnazione al magistrato di turno esterno. Per quanto riguarda le assegnazioni dirette al magistrato di turno esterno, si rinvia al successivo punto IV.T

Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio.

Tali procedimenti, al momento della restituzione, saranno riassegnati secondo un sistema di turnazione analogo a quello che prevede la distribuzione delle nuove notizie di reato "in automatico", in modo equo tra i sostituti, in ordine di anzianità. Tale ridistribuzione dovrà, comunque, tenere conto del numero di fascicoli di materia specialistica che verranno assegnati al sostituto cui quella competenza verrà, anche a titolo provvisorio, attribuita, al quale dovrà essere assegnato un numero inferiore di procedimenti "ordinari", in modo da ottenere una distribuzione equa, per numero, tra i singoli sostituti.

Tra i procedimenti oggetto di ridistribuzione devono considerarsi compresi anche quelli che non siano presenti materialmente in Procura (ad esempio, perché temporaneamente in carico al GIP). Nella riassegnazione dei procedimenti si terrà conto di eventuali disponibilità da parte dei singoli magistrati di prendere in carico un numero di procedimenti superiori rispetto a quelli che spetterebbero "in automatico" e si terrà altresì conto dei carichi di ruolo dei singoli magistrati. Resta fermo quanto previsto in tema di copertura dei posti vacanti o in caso di assenza, impedimento o esonero per il Sostituto titolare del ruolo.

Assegnazione delle istanze di sospensione dei termini prevista all'art. 20, co. 7, Legge 23 febbraio 1999, n. 44 e succ. modif.

Le istanze di sospensione dei termini saranno assegnate al procuratore della Repubblica per la loro deliberazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.

Il procuratore, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun sostituto procuratore, titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda, dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.

La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.

Resta salva la facoltà del procuratore di delegare la deliberazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al sostituto assegnatario del relativo procedimento penale o ad altro diversamente individuato.

Le eventuali esecuzioni di ordini europei di investigazione (O.I.E.) saranno assegnate dal procuratore al sostituto che risulta essere in servizio di "turno esterno" il giorno in cui gli atti sono pervenuti in ufficio, salvo che sussistano connessioni con altri procedimenti già pendenti.

In relazione alle contingenti esigenze di funzionalità dell'ufficio, potranno essere adottati, di volta in volta, meccanismi di interruzione, sospensione o riduzione delle assegnazioni dei procedimenti (da attuarsi, in ogni caso, con il sistema dell'assegnazione automatica), in relazione ad eventuali esoneri, periodi di congedo straordinario, di assenza dal servizio per lunga durata, di applicazioni continuative presso altre procure - tutti, comunque oltre i sei mesi - , di esenzioni dal lavoro per motivi particolari oppure in previsione dell'imminente trasferimento definitivo presso altro ufficio. In tutti questi casi il procuratore emetterà apposito provvedimento motivato, comunicato a tutti i sostituti, e sempre dopo apposita riunione e discussione con essi.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

La coassegnazione in fase di iscrizione della notizia di reato o successivamente nel corso delle indagini preliminari.

L'assegnazione conferisce di regola al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore previste dalla legge e dalla circolare.

In ogni caso, il procuratore, in presenza di specifiche esigenze investigative, può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati con apposito provvedimento di co-assegnazione, adeguatamente motivato.

Con riferimento alle specifiche esigenze investigative in presenza delle quali il procuratore può procedere alla co-assegnazione del procedimento a più magistrati, esse vengono individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti situazioni:

- 1) particolare gravità ed allarme sociale del fatto delittuoso;
- 2) particolare risonanza mediatica del fatto delittuoso;
- 3) refluenza delle questioni trattate con altri procedimenti assegnati ad altri magistrati dell'ufficio;
- 4) esigenza di collegamento con altri uffici giudiziari;
- 5) particolare complessità del procedimento, per il numero degli imputati, delle persone offese, dei fatti da accertare, nonché per la mole e/o la particolare tipologia delle indagini da svolgere.

Si potrà dunque procedere alla coassegnazione nelle seguenti ipotesi:

- 1) in caso di procedimenti connessi ex art. 12 o collegati ex art. 371 cpp rientranti nella competenza di più gruppi di lavoro che richiedono una necessaria trattazione unitaria e/o plurime competenze specialistiche;
- 2) in caso di procedimenti complessi per il numero di persone sottoposte alle indagini o per il numero delle persone offese o per la spiccata gravità dei fatti medesimi nonché, infine, per il prevedibile seguito a livello mediatico o di allarme sociale che dalla loro consumazione possano derivare.

La coassegnazione può essere disposta all'atto della iscrizione o successivamente nel corso delle indagini preliminari. In tale ultima evenienza, potrà essere disposta solo su richiesta o con il consenso del titolare, con decreto motivato del Procuratore della Repubblica in cui dovrà indicare, seppur sinteticamente, che la coassegnazione è giustificabile in ragione di una sopravvenuta complessità investigativa o di trattazione, non enucleabile o ravvisabile in precedenza.

La scelta del Sostituto da co-delegare deve privilegiare le pregresse esperienze in vicende analoghe, connesse o collegate, anche se definite qualora maturate presso questo Ufficio, e/o la particolare competenza tecnico-professionale in merito all'indagine da istruire; e, laddove non vi sia il precedente o la specifica competenza tecnico-professionale, dovrà assicurare una adeguata rotazione tra i Sostituti.

La coassegnazione deve necessariamente rispondere alla esigenza di poter disporre di risorse aggiuntive in caso di procedimenti particolarmente complessi o delicati, che richiedono articolate

investigazioni, o di poter disporre in caso di reati rientranti in diverse aree specialistiche di specifiche e qualificate professionalità e competenze.

Il provvedimento di co-assegnazione deve essere adeguatamente motivato, dando conto delle particolari esigenze investigative che hanno determinato tale scelta, del tipo di procedimento in questione e delle apposite e delle preventive interlocuzioni poste in essere con tutti i magistrati interessati.

Il procuratore cura un'adeguata conservazione presso il suo ufficio della documentazione relativa al provvedimento di co-assegnazione.

Con l'atto di co-assegnazione il procuratore può stabilire i criteri di massima ai quali i magistrati co-assegnatari dovranno attenersi nell'esercizio della relativa attività, comunque sempre nel rispetto di quelli definiti in via generale nel progetto organizzativo, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.

Coassegnazione nel caso dei magistrati di prima assegnazione

Atteso che la complessità del procedimento e il carattere gravoso dell'indagine vanno valutati anche alla luce della minore esperienza maturata, per le assegnazioni disposte nel corso del primo anno di esercizio delle funzioni si procede a coassegnazione, oltre che nei casi sopra previsti, anche nei seguenti e ulteriori casi:

procedimenti iscritti per il reato di cui all'art. 416 c.p. e per il reato di cui all'art. 575 e 577 bis c.p., anche nella forma tentata;

procedimento con sequestro in atto di beni produttivi o che richiedano attività di gestione attiva (quali aziende, immobili, mezzi navali o aeromobili) di valore stimato superiore a due milioni di euro;

procedimento avente ad oggetto reati con danno stimato di entità superiore a due milioni di euro;

procedimenti aventi ad oggetto reati – di natura dolosa o colposa – che abbiano cagionato la morte di 3 o più persone;

procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 452 bis, 452-quater e 452-quinquies c.p.;

III.C) Criteri di auto-assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica ed il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure).

Oltre al carico di lavoro giudiziario, come sopra individuato, resta nella facoltà del Procuratore, tuttavia come ipotesi residuale, autoassegnarsi o co-assegnarsi singoli procedimenti.

Con riferimento ai criteri di co-assegnazione al procuratore, costui potrà co-assegnare a sé stesso e ad uno o più magistrati dell'ufficio, determinati procedimenti penali, al ricorrere delle seguenti condizioni di carattere generale:

particolare gravità ed allarme sociale del fatto delittuoso;

particolare risonanza mediatica del fatto delittuoso;

refluenza delle questioni trattate con altri procedimenti assegnati ad altri magistrati dell'ufficio;

esigenza di collegamento e coordinamento con altri uffici giudiziari;

complessità del procedimento, per il numero degli imputati, delle persone offese, dei fatti da accertare, nonché per la mole e/o la particolare tipologia delle indagini da svolgere.

Nello specifico, tale facoltà può essere esercitata: per eventuali e determinati procedimenti che -per la particolare gravità, rilevanza, complessità, novità della materia o della questione giuridica la cui soluzione potrebbe imporre l'assunzione di nuove rilevanti direttive di carattere generale sull'azione dell'Ufficio, delicatezza collegata ai fatti c/o al ruolo pubblico delle persone coinvolte- richiedono e comunque consigliano un impegno del Procuratore in prima persona; nei casi di manifestata, pregressa conflittualità del privato verso la Procura di Lamezia Terme o verso singoli Magistrati di essa, appare opportuno/necessario che il fascicolo venga curato direttamente dal Procuratore, così evitando personalizzazioni e comunque una eccessiva esposizione del Sostituto.

Per i fascicoli per i quali ravvisa la necessità, secondo i criteri di cui sopra, del ricorso alla co-assegnazione di un Sostituto, il Procuratore, in linea generale, la dispone al momento della prima assegnazione ovvero successivamente.

Il Sostituto co-assegnatario viene individuato, in caso di reato di competenza specialistica, tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento. A tal fine, il Procuratore fa un interpello tra i Sostituti per raccogliere le disponibilità alla co-assegnazione nello specifico procedimento e, nella individuazione del/la coassegnatario/a, mira ad assicurare una tendenziale rotazione tra i Sostituti interessati.

Al di fuori dei casi appena elencati, la co-assegnazione (stavolta del Procuratore) può essere disposta a richiesta del Sostituto assegnatario del fascicolo che ne ravvisi motivatamente l'opportunità.

La co-assegnazione, come detto, può essere stabilita dal procuratore sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, ma in ogni caso devono essere preliminarmente sentiti ed interpellati tutti i magistrati interessati. In caso di co-assegnazione successiva, il magistrato originariamente assegnatario del procedimento, a maggior ragione, deve

essere obbligatoriamente e preliminarmente sentito. Il provvedimento di co-assegnazione deve essere adeguatamente motivato, dando conto delle particolari esigenze che hanno determinato tale scelta, del procedimento in questione e delle apposite, preventive interlocuzioni poste in essere con i magistrati interessati.

Il Procuratore cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio della documentazione relativa al provvedimento di autoassegnazione e di co-assegnazione. Presso la Segreteria del Procuratore è istituito un registro con l'indicazione dei procedimenti assegnati dal Procuratore a sé stesso e coassegnati con altro Magistrato, consultabile da tutti i magistrati.

Ad oggi, vale osservare che le facoltà di auto-assegnazione esclusiva del procedimento al Procuratore o quella di co-assegnazione con un Sostituto nei termini sopra indicati non sono state esercitate, né, invero, si prevede di esercitarla nel futuro, salvo casi eccezionali sopra indicati che, per ragioni istituzionali e di tutela dell'Ufficio, lo richiedano.

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure).

Il procuratore riserva a se stesso l'apposizione dell'assenso, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 106/2006, in relazione ai seguenti atti:

per le richieste di fermo di indiziati di delitto disposto da magistrato dell'ufficio;

per le richieste di applicazioni di misure cautelari, personali e reali (non conseguenti a convalida di arresto o fermo);

per le richieste di misure cautelari reali, tuttavia l'assenso preventivo non sarà richiesto in ipotesi di beni il cui valore sia inferiore a 20.000,00 euro, per abusi edilizi di lieve entità, ed in ogni caso per il sequestro di beni ceduti in leasing in ordine ai quali si proceda per il reato di appropriazione indebita e per l'ipotesi di sequestro di immobili abusivamente occupati allorché si proceda per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. In detta ultima ipotesi, il Sostituto avrà cura di informare il Procuratore di eventuali problematiche relative alla fase esecutiva del sequestro.

Costituisce, altresì, onere del magistrato di turno informare il procuratore dell'avvenuta adozione di tali richieste cautelari (personali o reali), sempre in occasione del "turno esterno"; tutto ciò a maggior ragione, se si tratta di fatti di particolare gravità ed allarme sociale.

Analogamente, anche i provvedimenti con cui viene disposta l'immediata liberazione degli arrestati ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. o per illegittimità dell'arresto o fermo, devono formare oggetto di tempestiva comunicazione al procuratore.

In ipotesi di assenza del Procuratore, il visto sarà apposto dal sostituto più anziano nel ruolo, che informerà immediatamente il Procuratore.

Ai fini dell'assenso, fuori dai casi urgenza, il singolo magistrato dovrà trasmettere le richieste di cui sopra al Procuratore corredate da tutti gli atti del fascicolo (anche quelli non utilizzati e/o richiamati nelle richieste). Nei casi di maggiore complessità per il numero degli indagati e/o delle contestazioni cautelari o per la tipologica e natura delle stesse contestazioni, il Sostituto avrà cura di illustrare anche oralmente gli aspetti di maggiore rilevanza che vengono considerati ai fini delle istanze cautelari.

Nei casi di urgenza, il visto potrà essere concesso anche oralmente e di ciò dovrà darsene atto nella richiesta. E il Sostituto provvederà in ogni caso a trasmettere alla attenzione del Procuratore la richiesta inoltrata al giudice.

In caso di contrasto sul rilascio dell'assenso sarà attivata apposita ed immediata interlocuzione con il magistrato titolare del procedimento che dovrà verificare in prima battuta se vi sia possibilità di giungere a decisioni condivise. Il Sostituto titolare, ove il contrasto permanga, potrà depositare anche note scritte nel termine che verrà di volta in volta assegnato dal Procuratore, in ogni caso non superiore a 5, salvi i casi di maggiore complessità, e la decisione finale sarà presa dal Procuratore. Il Procuratore esporrà per iscritto, nelle forme del decreto motivato, le ragioni del dissenso e il Sostituto non potrà inoltrare la richiesta al GIP.

In tale ultima evenienza, salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare del procedimento ai sensi dell'art. 27 della circolare CSM, il diniego dell'assenso non può essere in sé stesso ragione di revoca dell'assegnazione, salvo che il titolare ritenga di non poter proseguire nella trattazione del procedimento in assenza della richiesta cautelare, così integrando una delle ipotesi previste dall'art. 27 comma 2 della circolare CSM. IV.M)

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sull'assenso non andranno, in nessun caso, inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure).

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, si prevede che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano preventivamente trasmessi al procuratore della Repubblica per l'apposizione del "Visto".

Il "Visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 co. 2 d.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto ed il procuratore della Repubblica.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "Visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario

curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento, sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della circolare, il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni volte ad individuare soluzioni condivise, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.

Ove il sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare spese di particolare impegno finanziario, per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione c/o per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici c/o per il compimento di viaggi all'estero c/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del procuratore.

Analogamente ogni vice procuratore onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

Attesa la sua natura esclusivamente informativa, la comunicazione al Procuratore potrà essere effettuata anche oralmente nei casi di urgenza ed il visto concesso anch'esso oralmente e di cui sarà dato atto nel provvedimento. In assenza del Procuratore, il visto sarà opposto dal Sostituto in servizio più anziano di ruolo, il quale è tenuto ad informare il Procuratore della Repubblica nei casi più significativi.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non faranno parte del fascicolo processuale e saranno iscritti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

IV.M.1 Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto:

1)Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.: non si ritiene necessario il preventivo visto per alcun atto ex art. 415 bis cpp, essendo sufficiente il visto per il corrispondente e successivo atto definitorio ex art. 407 bis cpp.

2)Atti definitori del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

seguenti categorie di reato:

richieste di rinvio a giudizio o di giudizio immediato aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale;

richieste di rinvio a giudizio aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica, esclusivamente nel caso di reati di omicidio colposo (art. 589 cp); omicidio colposo per colpa professionale (art 589 e 590 sexies cp) e per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 II comma cp);

3)Richieste di archiviazione;

seguenti categorie di reato:

richieste di archiviazione aventi ad oggetto reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale;

richieste di archiviazione a carico di noti o ignoti, aventi ad oggetto i reati di omicidio colposo per colpa professionale (art 589 e 590 sexies cp) ovvero per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 II comma cp);

richieste di archiviazione a carico di noti o ignoti, aventi ad oggetto i reati ex artt. 575, 577 bis, 628 e 629 cp;

4)Atti che comportino rilevanti impegni di spesa:

Tutte le nuove richieste di intercettazione (telefonica, ambientale, telematica) che comportino un particolare impegno finanziario per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione (superiore a cinque) devono essere sottoposte al preventivo "visto" del procuratore: solo in tal modo l'ufficio può gestire il delicato settore in modo razionale ed unitario. In questo delicatissimo settore è necessario, infatti, da un lato, salvaguardare la flessibilità e funzionalità dello strumento, nel rispetto delle esigenze primarie di accertamento e repressione dei reati, ai sensi dell'art.112 Cost.; dall'altro, appare necessario utilizzare le intercettazioni in maniera avveduta e circostanziata, tenuto conto dei notevoli costi che esse comportano, delle disponibilità delle risorse e del rispetto verso la riservatezza delle persone coinvolte, con particolare riferimento ai terzi non coinvolti nelle indagini.

La disposizione di cui al punto che precede non trova applicazione nel caso di intercettazioni disposte di urgenza dal sostituto procuratore titolare del procedimento, il quale potrà procedervi ogni qual volta lo ritenga assolutamente necessario. In ogni caso, costituisce onere del magistrato informare il procuratore dell'avvenuta adozione di tale provvedimento urgente; tutto ciò a maggior ragione, se si tratta di fatti di particolare gravità ed allarme sociale.

Tutte le richieste di proroga di intercettazione (telefonica, ambientale, telematica) successiva alla seconda sono sottoposte a preventivo "visto" del procuratore (è dunque necessario il "visto" dalla terza richiesta di proroga in poi).

Ove il sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare spese di particolare impegno finanziario, per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del procuratore.

Analogamente ogni vice procuratore onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

5) Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

Sono soggetti a preventivo visto tutti i mezzi di ricerca della prova (perquisizioni, sequestri, ispezioni, etc.) eseguiti nei confronti dei seguenti soggetti: appartenenti a Stati Esteri, amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; appartenenti alle Forze dell'Ordine; appartenenti ad ordini religiosi; avvocati, procuratori e relativi studi legali).

Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod. 21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;

6) Impugnazioni avverso sentenze o ordinanze: **non è previsto alcun visto preventivo.**

Nell'ipotesi in cui il magistrato, titolare di procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., come modificato legge 181/2025, per cui è prevista l'assunzione ad informazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza nel termine di tre giorni, emetta provvedimento motivato con cui dispone di non procedere al compimento dell'atto nel termine previsto, sussistendo imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, il relativo atto va sottoposto, senza ritardo, al "Visto" del procuratore della Repubblica, affinché possa avere contezza dell'ipotesi in cui sono stati esclusi l'assunzione diretta e il conferimento di delega alla polizia giudiziaria, anche ai fini della condivisione della scelta operata e, conseguentemente, della valutazione dell'insussistenza di ragioni che possano dare luogo alla revoca dell'assegnazione. **Analogo adempimento**, per le medesime ragioni, deve essere previsto qualora il P.M. titolare del procedimento non intenda procedere personalmente alla audizione della P.O. che ne abbia fatto, **tempestiva e motivata**, richiesta ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 362 co. 1 ter cpp.

I visti informativi successivi. Si reputa che taluni atti debbano essere sottoposti al visto successivo del Procuratore della Repubblica in funzione informativa, nei seguenti casi: 1) fermi eseguiti dalla P.G. e ritenuti non legittimi dal P.M. o non convalidati dal G.I.P.; 2) fermi disposti dal P.M. per i quali il G.I.P. abbia disposto la non convalida ed il rigetto della richiesta di misura cautelare

personale; 3) provvedimenti di rigetto di misure cautelari o di sequestro preventivo richieste dal P.M.

IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure).

Il procuratore della Repubblica al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può, inoltre, individuare al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini. (art. 22 Circ. Procure). Al fine di assicurare la periodica interlocuzione informativa col magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini – in forma orale e con modalità che assicurino comunque la speditezza delle indagini e l'autonomia dell'assegnatario – il procuratore, hanno facoltà di apporre la clausola “riferire” o “riferire al procuratore” al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, nei casi di seguito indicati: - procedimenti nei quali emergano, anche per i soggetti coinvolti, ragioni di particolare gravità, complessità e delicatezza dei fatti o che comunque possono suscitare particolare allarme sociale o che coinvolgono più gruppi di lavoro o presentino problemi giuridici particolari o controversi; - procedimenti per i quali siano ravvisabili esigenze di coordinamento o collegamento investigativo, in relazione ad altri procedimenti pendenti presso lo stesso ufficio o presso altre procure; - procedimenti che potrebbero essere utili ai fini della proposizione di misure di prevenzione; - procedimenti relativi a fatti che coinvolgano i rapporti o l'immagine dell'ufficio verso l'esterno, anche al fine di consentire al procuratore l'eventuale diffusione di comunicati stampa; - procedimenti per i quali appaia opportuno disporre la segretezza dell'iscrizione; - limitatamente ai magistrati di prima assegnazione (attualmente sono presenti nell'ufficio due magistrati in servizio dal 17.12.2025), procedimenti relativi a delitti puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a cinque anni. È comunque rimessa alla valutazione e al senso di responsabilità dei magistrati l'informazione al procuratore di ogni altro caso in cui si manifestino, a loro giudizio, situazioni di particolare rilievo e di quelli in cui emergano, nell'attività svolta dalla polizia giudiziaria, carenze, disfunzioni, ritardi, inerzie o inosservanze di disposizioni generali o particolari.

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure).

Per garantire la piena trasparenza nella conduzione delle indagini preliminari e il regolare e uniforme esercizio dell'azione penale, fino a quando il procedimento non risulti definito, l'assegnazione può essere revocata nei casi consentiti dal D.Lgs. n.106/2006 e dalla circolare CSM, salva la facoltà di rinuncia prevista dall'art.27 della stessa circolare.

Dunque, i criteri e le modalità di revoca sono definiti nei termini seguenti, trovando per il resto applicazione, per quanto non espressamente disciplinato, le disposizioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 circolare CSM.

L'assegnazione potrà essere revocata nei casi seguenti:

1. inerzia o negligenza nello svolgimento delle indagini o loro anomala conduzione che faccia insorgere il rischio di comprometterne l'esito o di vanificare l'esercizio dell'azione penale, ove ciò integri il mancato rispetto, da parte del magistrato assegnatario, di taluno dei principi e dei criteri definiti dal Procuratore, in via generale – come indicati nella Sezione IV.A.1 del presente progetto – o integrativi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n.106/2006, escluse ragioni fondate su meri apprezzamenti di merito;

2. nel caso di coassegnazione, qualora si determini fra i coassegnatari un contrasto insanabile in merito alla conduzione del procedimento, che faccia insorgere il rischio di comprometterne l'esito o di vanificare l'esercizio dell'azione penale, ove una delle posizioni in contrasto integri il mancato rispetto, da parte del magistrato assegnatario, di taluno dei principi e dei criteri definiti dal Procuratore, in via generale – come indicati nella Sezione IV.A.1 del presente progetto – o integrativi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n.106/2006, ovvero il contrasto medesimo concerna le modalità concrete di applicazione di tali principi e criteri, escluse ragioni fondate su meri apprezzamenti di merito; in tal caso il Procuratore, col provvedimento motivato di revoca, dà conto delle diverse posizioni e stabilisce quale magistrato debba conservare l'assegnazione del procedimento;

3. violazioni di legge reiterate nell'ambito del procedimento, che facciano insorgere il rischio di comprometterne l'esito o di vanificare l'esercizio dell'azione penale, così da integrare il mancato rispetto di taluno dei principi e dei criteri definiti dal Procuratore, in via generale – 24 modifica del 13.3.2026 98 come indicati nella Sezione IV.A.1 del presente progetto – o integrativi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n.106/2006, escluse ragioni fondate su meri apprezzamenti di merito;

4. mancato rispetto reiterato, da parte del magistrato assegnatario, di taluno dei principi e dei criteri definiti dal Procuratore, in via generale – come indicati nella Sezione IV.A.1 del presente progetto – o integrativi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.Lgs. n.106/2006, ovvero contrasto col Procuratore circa le modalità concrete di applicazione di tali principi e criteri, ove la violazione o il contrasto siano tali da incidere sulle determinazioni da adottare nel corso delle indagini o ai fini del regolare esercizio dell'azione penale e sussista il rischio concreto di compromettere l'esito del procedimento o di vanificare l'esercizio dell'azione penale, escluse ragioni fondate su meri apprezzamenti di merito;

5. nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 362 comma 1-ter c.p.p., qualora il magistrato assegnatario non osservi le disposizioni contenute nella stessa norma, anche in relazione allo specifico adempimento previsto dalla recente riforma legge 181/2025 (audizione diretta e personale da parte del Pubblico Ministero della P.O., vittima, che ne abbia fatto istanza motivata e tempestiva;

6. in caso di diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare, qualora il titolare del procedimento dichiari di non poter proseguire nella trattazione del procedimento in assenza della richiesta cautelare (situazione tale da integrare di fatto una delle ipotesi previste dall'art. 27 comma 2 della circolare CSM).

La procedimentalizzazione.

Quanto al procedimento, si dettano le regole seguenti. Il procuratore della Repubblica, qualora ravvisi la sussistenza di una delle ipotesi che potrebbero determinare la revoca dell'assegnazione, avvia, entro il termine di cinque giorni dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, le interlocuzioni col magistrato titolare del procedimento, formulando per iscritto o col mezzo della posta elettronica le contestazioni che possono portare alla revoca dell'assegnazione, assegnando un

termine non inferiore a cinque giorni per formulare le proprie osservazioni e assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

Le interlocuzioni fra il procuratore e il magistrato assegnatario avvengono mediante scambio di note scritte o di messaggi di posta elettronica ovvero mediante una o più riunioni.

Delle eventuali riunioni è redatto verbale e l'intero procedimento deve concludersi entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta contestazione.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al precedente punto 5, considerato i termini previsti dall'art. 362 comma 1-ter c.p.p., i termini di cui sopra sono ridotti. Avutane notizia, il procuratore avvia immediatamente le interlocuzioni col magistrato titolare del procedimento, formulando la contestazione per iscritto o a mezzo della posta elettronica; ove ravvisi la violazione, entro il termine di due giorni dal momento in cui ha appreso della violazione, il procuratore provvede alla revoca dell'assegnazione, dando atto nel provvedimento delle modalità e del contenuto della compiuta interlocuzione con l'assegnatario originario.

Specificamente sull'obbligo dell'audizione entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, si precisa che tale adempimento deve ritenersi tempestivamente assolto quando la polizia giudiziaria, preso immediato contatto con il p.m. di turno "Affari Urgenti" (come disposto dalla direttiva rivolta alla p.g., di cui infra) e informato della notizia di reato, riceva dal magistrato espressa delega ad assumere le informazioni di cui all'art. 362, c.1 ter c.p.p. e la disposizione a indicare nel relativo verbale che le informazioni si assumono su delega del p.m. La procedura troverà applicazione pure in caso del reato di cui all'art. 575, pure nella forma tentata, anche laddove non sia ascrivibile a violenza di genere, domestica o in danno di persone vulnerabili. In questo caso, a seguito della revoca il procedimento di materia ordinaria sarà riassegnato secondo i criteri predeterminati e automatici che presiedono la distribuzione di questi affari, ossia al Sostituto di immediata successiva turnazione.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al punto 6, in cui l'interlocuzione finalizzata a individuare una possibile soluzione condivisa si è già compiuta – con esito negativo – nel corso della procedura di diniego dell'assenso, il procuratore verifica, nel corso di apposita riunione col titolare delle indagini, se l'assegnatario del procedimento sia o meno disponibile a proseguire nella trattazione, anche in assenza della richiesta cautelare. Della riunione è redatto verbale e il procedimento deve concludersi entro il termine di cinque giorni dal rifiuto dell'assenso.

All'esito, entro i termini sopra rispettivamente indicati, il procuratore della Repubblica, provvede con provvedimento scritto, col quale conferma l'assegnazione o ne dispone la revoca. Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore informa il procuratore generale presso la Corte d'appello. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione deve essere motivato e dare specificamente conto delle ragioni della revoca e della ponderata valutazione delle condizioni che giustificano l'esercizio di tale potere, nel rispetto del contenuto e di ogni altra disposizione dettata dall'art. 25 della circolare CSM. Ove il contrasto o il dissenso riguardi solo alcuni dei fatti o degli indagati, la revoca sarà circoscritta entro i limiti dell'effettivo contrasto o dissenso, previa separazione dei relativi atti, ove ciò non determini pregiudizio per l'intero procedimento. A seguito della revoca, il procedimento è riassegnato in favore del magistrato che segue nell'ordine decrescente di anzianità l'assegnatario originario; ove si tratti di materia specializzata, tale criterio è applicato con riferimento ai magistrati componenti dello stesso gruppo di lavoro. Ove si provvedesse a riassegnazione, auto-assegnazione o coassegnazione in deroga ai criteri generali, troverà applicazione la disciplina dettata sul punto nelle sezioni III.A, III.B, III.C. Lo stesso criterio di individuazione del magistrato riassegnatario è applicato, oltre che nel caso della

sostituzione del magistrato ai sensi dell'art. 26 circolare CSM, anche nel caso di rinuncia all'assegnazione ai sensi dell'art. 27 della circolare.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che entro i successivi cinque giorni le trasmette al CSM, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni. Il termine per le osservazioni è ridotto a tre giorni nel caso di cui al punto 2; in tal caso il procuratore della Repubblica provvede alla trasmissione al CSM senza ritardo. Ove la trasmissione delle osservazioni e delle controdeduzioni possa pregiudicare le esigenze di segretezza, il procuratore della Repubblica procede secondo quanto disposto dall'art. 24 della circolare CSM: dunque, ne dà formale comunicazione al CSM, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali omissis, provvedendo all'inoltro della documentazione non appena siano venute meno le esigenze di segretezza, dando conto delle ragioni che hanno reso imprescindibile il differimento.

Si comunichi ai colleghi Sostituti, al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, al Procuratore Generale di Catanzaro e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, unitamente ai verbali di riunione dell'Ufficio, alla proposta di variazione del 2.4.2026 e ai documenti/atti successivi

Lamezia Terme, 2.4.2026



Il Procuratore della Repubblica ff

Dr. Vincenzo Quaranta